

## COMMISSIONE XII

## AFFARI SOCIALI

4.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 20 GIUGNO 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROBERTO CALDEROLI

## INDICE

|  | PAG.   |   | PAG.   |
|--|--|---|--|
| <b>Sostituzioni:</b>   |  | Barabaschi Sergio, <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i> .. | 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31             |
| Calderoli Roberto, <i>Presidente</i> .....   | 21   | Basile Vincenzo (gruppo alleanza nazionale) .....   | 22, 23, 24, 35                                 |
| <b>Testo unificato delle proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):   |  | Beebe Tarantelli Carole Jane (gruppo progressisti-federativo) .....   | 34   |
| Calderoli ed altri: Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e nuove norme in materia di esercizio della professione di odontoiatra (671); |  | Blanco Angelo (gruppo alleanza nazionale) ...   | 37   |
| Basile Vincenzo ed altri: Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (866);                      |  | Caccavari Rocco Francesco (gruppo progressisti-federativo) .....  | 23, 24, 35                                     |
| Caccavari ed altri: Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri (1083);                 |  | Cascio Francesco (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i> .....   | 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
| Gambale: Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (1522) .....                                 | 21   | Castellaneta Sergio (gruppo misto) .....  | 36   |
| Calderoli Roberto, <i>Presidente</i> ..  | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 | Colombini Edro (gruppo forza Italia) .....  | 23, 31, 32, 35                                 |
|  |  | Condorelli Mario, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> .....   | 31, 32   |

## XII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1995

| PAG.   | PAG.  |
|--|---|
| Conti Giulio (gruppo alleanza nazionale) . . . . . 27  | Scoca Maretta (gruppo CCD) ..... 37   |
| 32, 33   | Valiante Antonio (gruppo PPI) ..... 35  |
| Hüllweck Enrico (gruppo LIF) ..... 30, 34  |   |
| Indelli Enrico (gruppo i democratici) ..... 35   | <b>Votazioni nominali:</b>  |
| Massidda Piergiorgio (gruppo forza Italia) ..... 22  | Calderoli Roberto, <i>Presidente</i> ..... 32, 37   |
| 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31   | <b>ALLEGATI:</b>  |
| Nardini Maria Celeste (gruppo rifondazione comunista-progressisti) .. 24, 25, 26, 27, 28, 36 | <i>Allegato 1:</i> articoli del testo unificato ..... 39  |
| Provera Fiorello (gruppo lega nord) ..... 36   | <i>Allegato 2:</i> emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati agli articoli del testo unificato ..... 51 |
| Saia Antonio (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ..... 25                           | <i>Allegato 3:</i> ordine del giorno ..... 71   |

**La seduta comincia alle 15,10.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sostituzioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Guidi, Mussolini, Pozza Tasca e Zocchi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Palumbo, Antonio Rizzo, Indelli e Hüllweck.

**Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Calderoli ed altri: Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e nuove norme in materia di esercizio della professione di odontoiatra (671); Basile Vincenzo ed altri: Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (866); Caccavari ed altri: Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri (1083); Gambale: Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (1522).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri: « Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e nuove norme in materia di esercizio della professione di odontoiatra »; Vincenzo Basile ed altri: « Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri; Caccavari ed altri: »Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri»; Gambale: »Modifiche alla legge 24

luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri».

Ricordo che nella seduta del 14 giugno 1995 si era conclusa la discussione sulle linee generali del provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che gli articoli, emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso presentati.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere del relatore e del Governo su tali emendamenti.

**FRANCESCO CASCIO, Relatore.** Invito il collega Basile a ritirare il suo emendamento 1.4; diversamente il parere è contrario, perché la legge n. 409 del 1985 relativamente alla professione di odontoiatra specifica che si tratta di patologie di denti, bocca, mascella e tessuti. Pertanto non avrebbe senso sostituire il termine « bocca » con il termine « cavo orale », perché si rimetterebbe in discussione una normativa in vigore dal 1985.

Per quanto riguarda l'emendamento Calderoli 1.2, esprimo parere favorevole, proponendo però di aggiungere, dopo le parole « in chirurgia maxillo-facciale » le parole « in otorinolaringoiatria, in ortopedia e in chirurgia plastica ».

Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento Calderoli 1.1.

**SERGIO BARABASCHI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.** Il Governo condivide il parere espresso dal relatore su tutti e tre gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Chiedo all'onorevole Basile se intenda accedere all'invito a ritirare il suo emendamento 1.4.

**VINCENZO BASILE.** No, signor presidente, non lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Basile 1.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

**VINCENZO BASILE.** Chiedo che nell'emendamento 1.2 siano considerate anche le competenze degli specializzati in chirurgia generale.

**PRESIDENTE.** L'emendamento 1.2 è volto ad impedire agli odontoiatri l'esercizio di talune competenze professionali.

Pongo in votazione l'emendamento Calderoli 1.2, con la modifica proposta dal relatore e accettata dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Calderoli 1.1, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del testo unificato e dell'emendamento 2.1 del relatore, ad esso presentato.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere del relatore e del Governo su tale emendamento.

**FRANCESCO CASCIO, Relatore.** Raccomando l'approvazione del mio emendamento 2.1.

**SERGIO BARABASCHI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.** Il Governo accetta l'emendamento 2.1 del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

**PIERGIORGIO MASSIDDA.** Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere del relatore e del Governo sui restanti emendamenti.

**FRANCESCO CASCIO, Relatore.** Invito i presentatori degli identici emendamenti Gambale 3.1 e Colombini 3.4 a ritirarli, esprimendo altrimenti parere contrario; tali emendamenti risultano infatti in contrasto con il parere espresso dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Invito l'onorevole Vincenzo Basile a ritirare il suo emendamento 3.9; altrimenti il parere è contrario. Ritiro il mio emendamento 3.2 mentre raccomando l'approvazione del mio emendamento 3.3. Preciso che quest'ultimo emendamento deve intendersi corretto nel senso che dopo le parole: « entro l'anno accademico 1993-1994 » deve leggersi la parola « o » e non « e »; tale precisazione si riferisce a coloro che sono attualmente specializzandi in odontostomatologia.

**SERGIO BARABASCHI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.** Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Gambale 3.1 e Colombini 3.4. Il parere è contrario sull'emendamento Vincenzo Basile 3.9, nonché sull'emendamento 3.3 del relatore.

ROCCO FRANCESCO CACCAVARI. Dal momento che l'onorevole Gambale non è presente volevo comunque far mio il suo emendamento 3.1; ad ogni modo - e pur condividendo il contenuto di tale emendamento - mi attengo al parere espresso dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie e lo ritiro confidando in un approfondimento della materia al Senato.

PRESIDENTE. C'è un problema di coerenza con le indicazioni della Comunità europea. A tale proposito, ricordo che il parere espresso dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie è favorevole al testo che abbiamo in esame.

Si legge tra l'altro in tale parere che « è pacifico ritenere che agli stessi obblighi normativi previsti in ogni paese membro si debbano sottoporre tutti coloro che, avendone diritto per aver seguito un curriculum formativo conforme oppure in deroga per diritto precedentemente acquisito, esercitano la stessa professione. Tale obiettivo potrà essere raggiunto pertanto solamente attraverso l'obbligatorietà dell'iscrizione all'ordine degli odontoiatri di tutti i soggetti sopra citati. La mancanza di tale obbligatorietà, infatti, porterebbe inevitabilmente alla nascita di un ordine ibrido » - credo sia questa la fattispecie riferita agli emendamenti Gambale 3.1 e Colombini 3.4 - « al quale si iscriverrebbe solamente una parte degli esercenti l'odontoiatria », in particolare quelli iscritti alla relativa facoltà. « Si verrebbe così a creare » - continua il parere - « una situazione che vedrebbe professionisti che esercitano la stessa professione, con medesimi diritti e doveri, iscritti a due ordini professionali diversi ».

Onorevole Colombini, accetta l'invito a ritirare il suo emendamento 3.4 formulato dal relatore ?

EDRO COLOMBINI. Udito il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie, penso sia opportuno adeguarsi alle conclusioni cui la stessa è

giunta; ritiro pertanto il mio emendamento 3.4.

VINCENZO BASILE. Sono disponibile a ritirare il mio emendamento 3.9 purché sia possibile subemendare l'emendamento Calderoli 1.2.

PRESIDENTE. Non è possibile farlo in quanto, essendo già stato approvato, l'emendamento Calderoli 1.2 non è subemendabile.

VINCENZO BASILE. Ritiro il mio emendamento 3.9.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 3.3 del relatore, nel testo recante la correzione illustrata in precedenza dal relatore stesso, non accettato dal Governo.

(È approvato).

PIERGIORGIO MASSIDDA. Perché il Governo ha espresso parere contrario ?

PRESIDENTE. Il relatore ha recepito le indicazioni provenienti dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed espresse in Commissione. Il Ministero della sanità non concorda su questo aspetto: non è la prima volta che i ministri hanno posizioni differenti !

EDRO COLOMBINI. Signor presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori vorrei ricordare che siamo in sede legislativa e quindi richiamare tutti ad un comportamento adeguato. Non si può discutere ogni norma anche dopo la sua votazione ! Questo non è previsto.

Richiamo, dunque, tutti i colleghi ad un comportamento adeguato a questa sede. Non ci troviamo in una fase di chiarimenti, l'ho già detto nella precedente seduta; chi non aveva le idee chiare, ha avuto una settimana per chiarirle. Non vorrei, quindi, che questa diventasse di nuovo occasione di dibattito perché, altrimenti, ci troveremmo al di fuori della sede adeguata.

Non metto in dubbio che occorra una certa calma per consentire al presidente di cogliere le richieste di intervento, ma

voglio che ognuno sappia ciò che sta votando.

**VINCENZO BASILE.** Non c'entra niente! Sottolineo l'esigenza di procedere nelle votazioni consentendo l'approfondimento del dibattito.

**PRESIDENTE.** Per cortesia, onorevole Basile, chiariremo in altra sede questo aspetto. Procediamo nei nostri lavori.

Pongo dunque in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dall'emendamento approvato.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere del relatore e del Governo su tali emendamenti.

**FRANCESCO CASCIO, Relatore.** Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Gambale 4.1 e Colombini 4.3; invito l'onorevole Gambale a ritirare il suo emendamento 4.2, perché l'iniziativa legislativa anche se accettabile probabilmente in questo contesto risulterebbe fuori luogo; invito altresì l'onorevole Colombini a ritirare il suo emendamento 4.4, identico all'emendamento Gambale 4.2.

Sull'emendamento Saia 4.5 esprimo parere favorevole, purché le parole « 40 per cento » siano sostituite con le seguenti: « 30 per cento ». Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento Saia 4.6.

**SERGIO BARABASCHI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.** Il Governo esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gambale 4.1 e Colombini 4.3, nonché sugli identici emendamenti Gambale 4.2 e Colombini 4.4. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento Saia 4.5, con la modifica proposta dal relatore, e sull'emendamento Saia 4.6.

**EDRO COLOMBINI.** Ritiro il mio emendamento 4.3. Accolgo l'invito del re-

latore a ritirare il mio emendamento 4.4, riservandomi la presentazione di una proposta di legge per l'istituzione della facoltà di odontoiatria.

**ROCCO FRANCESCO CACCAVARI.** Intendo associarmi a tale proposta.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Poiché l'onorevole Gambale non è presente, s'intende che abbia rinunciato ai suoi emendamenti 4.1 e 4.2.

**ROCCO FRANCESCO CACCAVARI.** Faccio miei gli emendamenti Gambale 4.1 e 4.2 e li ritiro.

**PRESIDENTE.** I presentatori dell'emendamento Saia 4.5 accettano la modifica proposta dal relatore?

**MARIA CELESTE NARDINI.** Accettiamo la modifica.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Saia 4.5, con la modifica proposta dal relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Saia 4.6, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere del relatore e del Governo su tali emendamenti.

**PIERGIORGIO MASSIDDA.** Ritiro il mio emendamento 5.2.

**FRANCESCO CASCIO, Relatore.** Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Saia 5.1.

ANTONIO SAIA. Accolgo l'invito del relatore e ritiro il mio emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere del relatore e del Governo su tali emendamenti.

PIERGIORGIO MASSIDDA. Ritiro il mio emendamento 6.3.

FRANCESCO CASCIO, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 6.1 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento Saia 6.2.

SERGIO BARABASCHI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo accetta l'emendamento 6.1 del relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento Saia 6.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Saia 6.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7 del testo unificato e degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati.

PIERGIORGIO MASSIDDA. Ritiro il mio emendamento 7.5.

FRANCESCO CASCIO, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Saia 7.3.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento 7.6 e ritiro l'emendamento 7.2, che risulterebbe precluso — così come l'emendamento Saia 7.4 — dall'approvazione del mio emendamento 7.6.

PRESIDENTE. Il Governo?

SERGIO BARABASCHI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Accetto l'emendamento 7.6 del relatore e concordo, quanto al resto, con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendano accedere all'invito al ritiro dell'emendamento Saia 7.3.

MARIA CELESTE NARDINI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Pongo in votazione l'emendamento 7.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Sono pertanto preclusi gli emendamenti Gambale 7.1 e Saia 7.4.

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

PIERGIORGIO MASSIDDA. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 7.01, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

PIERGIORGIO MASSIDDA. Ritiro il mio emendamento 8.5, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 8 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo quale sia il parere del relatore e del Governo su tali emendamenti.

**FRANCESCO CASCIO, Relatore.** Raccomando l'approvazione del mio emendamento 8.1; esprimo parere favorevole sugli emendamenti Saia 8.3 ed 8.4 (ricordando nuovamente che l'espressione « malattie del cavo orale » va intesa come « malattie della bocca ») ed, infine, raccomando l'approvazione del mio emendamento 8.2.

**SERGIO BARABASCHI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.** Accetto gli emendamenti 8.1 ed 8.2 del relatore ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti Saia 8.3 ed 8.4.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 8.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Saia 8.3, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Saia 8.4, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 8.2 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

**PIERGIORGIO MASSIDDA.** Ritiro i miei emendamenti 9.3, 9.4 e 9.5, signor presidente.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 9 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo quale sia il pa-

re del relatore e del Governo su tali emendamenti.

**FRANCESCO CASCIO, Relatore.** Raccomando l'approvazione del mio emendamento 9.1 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento Saia 9.2 nel testo così riformulato: « All'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 'La mozione di sfiducia di cui al comma 2 per essere posta in votazione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del consiglio direttivo' ».

**SERGIO BARABASCHI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.** Accetto l'emendamento 9.1 del relatore ed esprimo parere favorevole sull'emendamento Saia 9.2 nel testo riformulato proposto dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 9.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

I presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Saia 9.2?

**MARIA CELESTE NARDINI.** Accettiamo la riformulazione, signor presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Saia 9.2, nel testo riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

**PIERGIORGIO MASSIDDA.** Ritiro i miei emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, signor presidente.



**PRESIDENTE.** Sta bene.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 10.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

**PIERGIORGIO MASSIDDA.** Ritiro il mio emendamento 11.2, signor presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 11 e sull'unico emendamento residuo, chiedo quale sia il parere del relatore e del Governo su tale emendamento.

**FRANCESCO CASCIO, Relatore.** Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Saia 11.1.

**SERGIO BARABASCHI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.** Mi rimetto alla Commissione, signor presidente.

**PRESIDENTE.** I presentatori accettano l'invito al ritiro dell'emendamento Saia 11.1?

**MARIA CELESTE NARDINI.** Sì, signor presidente, lo ritiriamo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 11.

*(È approvato).*

**GIULIO CONTI.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

Non è possibile approvare la legge senza una disposizione relativa al sistema di votazione per le elezioni del consiglio direttivo. L'emendamento concernente le modalità di votazione è stato ritirato.

**PRESIDENTE.** Le ricordo che l'articolo 24 del testo unificato prevede l'emana-zione del regolamento di attuazione.

**GIULIO CONTI.** Verrà senz'altro adottato il regolamento esistente per le elezioni dei consigli direttivi degli ordini dei me-

dici, che prevede un sistema né proporzionale né maggioritario, ma totalitario.

**PRESIDENTE.** Nella legge è previsto un sistema maggioritario con il rispetto delle minoranze.

Passiamo all'esame dell'articolo 12 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

**PIERGIORGIO MASSIDDA.** Ritiro il mio emendamento 12.2.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati.

**FRANCESCO CASCIO, Relatore.** Raccomando l'approvazione del mio emendamento 12.1. Sono favorevole all'emendamento Saia 12.3.

**SERGIO BARABASCHI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.** Il Governo è favorevole agli emendamenti del 12.1 del relatore e Saia 12.3.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 12.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Saia 12.3, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

**PIERGIORGIO MASSIDDA.** Ritiro il mio emendamento 13.5.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere del relatore e del Governo su tali emendamenti.

**FRANCESCO CASCIO, Relatore.** Ritiro il mio emendamento 13.1. Sono favorevole all'emendamento Saia 13.4. Raccomando, infine, l'approvazione del mio emendamento 13.2.

**SERGIO BARABASCHI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.** Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti Saia 13.4 e 13.2 del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Saia 13.4, accettato dal relatore e dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.2 del relatore, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso presentati.

**PIERGIORGIO MASSIDDA.** Ritiro il mio emendamento 14.2.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere del relatore e del Governo sull'emendamento presentato.

**FRANCESCO CASCIO, Relatore.** Raccomando l'approvazione del mio emendamento 14.1.

**SERGIO BARABASCHI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.** Il Governo è favorevole all'emendamento 14.1 del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 14.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 15 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

**PIERGIORGIO MASSIDDA.** Ritiro il mio emendamento 15.2.

**MARIA CELESTE NARDINI.** Ritiriamo l'emendamento Saia 15.1.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.  
Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere del relatore e del Governo su tali emendamenti.

**FRANCESCO CASCIO, Relatore.** Esprimo parere favorevole sull'emendamento Saia 16.3 e raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 16.1 e 16.2.

**SERGIO BARABASCHI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.** Il Governo è favorevole a tutti e tre gli emendamenti presentati.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Saia 16.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 16.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 16.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere del relatore e del Governo su tali emendamenti.

FRANCESCO CASCIO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Saia 17.2; ricordo che il termine « cavo orale » deve intendersi sostituito con il termine « bocca ». Raccomando l'approvazione del mio emendamento 17.1.

SERGIO BARABASCHI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo è favorevole ai due emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Pongo in votazione l'emendamento Saia 17.2, accettato dal relatore e dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 17.1 del relatore, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.  
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

PIERGIORGIO MASSIDDA. Ritiro il mio emendamento 18.2.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere del relatore e del Governo sull'emendamento presentato.

FRANCESCO CASCIO, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 18.1.

SERGIO BARABASCHI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo è favorevole all'emendamento 18.1 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Pongo in votazione l'emendamento 18.1 del relatore, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo modificato dall'emendamento approvato.  
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 19 del testo unificato e dell'unico emendamento ad esso presentato.

PIERGIORGIO MASSIDDA. Ritiro il mio emendamento 19.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 19.  
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 20 del testo unificato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 21 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

PIERGIORGIO MASSIDDA. Ritiro il mio emendamento 21.2, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere del relatore sull'emendamento 21.1 del Governo.

FRANCESCO CASCIO, *Relatore*. Accetto l'emendamento 21.1 del Governo.

SERGIO BARABASCHI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 21.1 del Governo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento 21.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 21, accettato dal relatore.  
(È approvato).

## XII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1995

Passiamo all'esame dell'articolo 22 del testo unificato e dell'emendamento Massidda 22.1 ad esso presentato.

Avverto che a tale articolo il Governo ha testé presentato il seguente emendamento:

## ART. 22.

*Sopprimerlo.*

22.2.

Il Governo.

PIERGIORGIO MASSIDDA. Ritiro il mio emendamento 22.1, signor presidente.

PRESIDENTE. A seguito del ritiro dell'emendamento Massidda 22.1, l'unico emendamento da porre in votazione è quello del Governo, interamente soppressivo dell'articolo 22. Pongo pertanto in votazione il mantenimento dell'articolo 22.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 23 del testo unificato e dell'emendamento 23. 1 del relatore ad esso presentato.

FRANCESCO CASCIO, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 23.1 preannunciando la sua trasformazione in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo unificato.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 24 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

PIERGIORGIO MASSIDDA. Ritiro i miei emendamenti 24.4 e 24.5, signor presidente.

ENRICO HÜLLWECK. Signor presidente, vorrei chiederle una precisazione.

Poiché nel testo che ho sotto gli occhi, il comma 3 dell'articolo 24 del testo unificato reca delle correzioni a penna, vorrei

essere sicuro che si parla di un periodo non inferiore a due anni dalla costituzione degli ordini provinciali e della federazione nazionale in relazione alla fissazione della loro sede presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e la federazione nazionale dei medici chirurghi.

PRESIDENTE. Il testo che ha sotto gli occhi è corretto, onorevole Hüllweck.

ENRICO HÜLLWECK. A mio avviso sarebbe stato più corretto parlare di un periodo non superiore a due anni, altrimenti si pone un vincolo assurdo. Se infatti i due ordini si sono organizzati diversamente, non è possibile prevedere che debbano necessariamente coesistere per due anni.

PRESIDENTE. Onorevole Hüllweck, il fatto che si usi la parola « possono » indica appunto una possibilità; se non vi è una volontà conforme in tal senso, i due ordini possono separarsi.

ENRICO HÜLLWECK. Sarebbe comunque opportuno parlare di periodo non superiore invece che non inferiore. Il testo originario della norma prevedeva che entro un certo periodo di tempo i due ordini dovessero organizzarsi, il che aveva un senso; non vedo infatti la ragione di stabilire che invece debbano coesistere necessariamente per due anni.

PRESIDENTE. Ritengo francamente assurdo fissare un limite, sia esso superiore o inferiore ai due anni; il relatore potrebbe considerare l'opportunità di presentare un emendamento che sopprima il riferimento temporale. Naturalmente deve sussistere il consenso dei due ordini per la fissazione della sede in comune.

Avverto peraltro che il relatore ha testé presentato il seguente emendamento:

*Al comma 3, sopprimere le parole:* Per un periodo non inferiore a due anni dalla loro costituzione ai sensi della presente legge.

24.6,

Il Relatore.

Nessun altro chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere del relatore e del Governo sui restanti emendamenti?

FRANCESCO CASCIO, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 24.1, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento Gambale 24.2.

Per quanto riguarda l'emendamento Gambale 24.3, sono favorevole soltanto all'ultima parte, e cioè alle parole « fatti salvi i diritti patrimoniali ».

Infine raccomando l'approvazione del mio emendamento 24.6.

SERGIO BARABASCHI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Accetto l'emendamento 24.1 del relatore, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento Gambale 24.2. Per quanto riguarda l'emendamento Gambale 24.3, condivido la modifica proposta dal relatore.

Infine accetto l'emendamento 24.6 del relatore.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 24.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento Gambale 24.2.

Pongo in votazione l'emendamento 24.6 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Gambale 24.3, nella nuova formulazione proposta dal relatore e accettata dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 25 del testo unificato e degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati.

PIERGIORGIO MASSIDDA. Signor presidente, mantengo il mio articolo aggiuntivo 25.02, in quanto ritengo che la normativa in esame presenti alcune carenze. Si tratta dell'unica proposta di modifica che non mi sento di ritirare nonostante il dibattito che si è svolto, poiché sono dell'avviso che arricchisca notevolmente la disciplina in discussione. Vorrei peraltro invitare la Commissione a considerare con particolare attenzione l'articolo 25-septies che prevede il rimborso per le spese e le indennità di carica.

PRESIDENTE. Le chiedo, onorevole Massidda, se sia possibile precisare che le indennità in questione sono a carico delle Casse dell'ordine perché, altrimenti, esse verrebbero poste a carico dello Stato e, quindi, l'articolo aggiuntivo dovrebbe essere sottoposto al vaglio della Commissione bilancio.

PIERGIORGIO MASSIDDA. D'accordo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 25 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo quale sia il parere del relatore e del Governo su tali emendamenti.

FRANCESCO CASCIO, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Gambale 25.2 e Colombini 25.3. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 25.1 e del mio articolo aggiuntivo 25.01. Esprimo infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Massidda 25.02.

MARIO CONDORELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accetta l'emendamento 25.1 e l'articolo aggiuntivo 25.01 del relatore; concorda, quanto al resto, con il parere dell'onorevole Cascio.

EDRO COLOMBINI. Accogliendo l'invito del relatore, ritiro il mio emendamento 25.3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Poiché l'onorevole Gambale non è pre-

## XII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1995

sente, s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento 25.2.

Pongo in votazione l'emendamento 25.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo modificato dall'emendamento approvato.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 25.01 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Massida 25.02, non accettato dal relatore né dal Governo.

GIULIO CONTI. Signor presidente, chiedo che sia effettuata la controprova della votazione.

PRESIDENTE. A seguito della richiesta dell'onorevole Conti dispongo, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del regolamento, la controprova per appello nominale...

EDRO COLOMBINI. Signor presidente, poiché l'onorevole Massida aveva sostanzialmente preannunciato il ritiro di tutte le sue proposte di modifica, a questo punto chiedo se non sia possibile procedere ad una sospensione dei nostri lavori per consentire un esame più approfondito dell'articolo aggiuntivo Massida 25.02.

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Colombini, ma siamo già in fase di votazione.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sull'articolo aggiuntivo Massida 25.02, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti e votanti: ..... 34

Maggioranza : ..... 18

Hanno risposto sì :

Hanno risposto no : ... 18

*(La Commissione respinge).*

*Hanno risposto sì:* Baiamonte, Basile Vincenzo, Carlesimo, Conti, Crimi, Dallara, Devetag, Gramazio, Hullweck, Leoni Orsenigo, Massida, Olivieri, Palumbo, Rizzo Antonio, Salvo e Scoca.

*Hanno risposto no:* Barbieri, Beebe Tarantelli, Blanco, Caccavari, Calderoli, Cascio, Castellaneta, Colombini, Cornacchione Milella, Giacco, Indelli, Nardini, Polenta, Provera, Signorini, Sticotti, Torre e Valiante.

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

FRANCESCO CASCIO, *Relatore*. Propongo il seguente nuovo titolo: « Disciplina della professione di odontoiatra ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

*(È approvata).*

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato.

Avverto che è stato presentato l'ordine del giorno Cascio n. 9/671-866-1083-1522/XII/1, di contenuto analogo all'emendamento 23.1, precedentemente ritirato dal relatore, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Qual è il parere del Governo?

MARIO CONDORELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo lo accetta, signor presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Cascio, dopo le dichiarazioni del Governo insiste per la votazione?

FRANCESCO CASCIO, *Relatore*. Non insisto, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

GIULIO CONTI. Vorrei svolgere alcune considerazioni a titolo personale, signor presidente.

Ho apprezzato il lavoro svolto dal Comitato ristretto e da tutta la Commissione per risolvere il problema di cui ci stiamo occupando, anche perché si tratta di uno sforzo iniziato da anni. Devo tuttavia sottolineare che permangono due lacune di notevole rilievo, importanti l'una per motivi burocratici e rappresentativi, l'altra per ragioni di carattere professionale (e mi riferisco specificamente alla differenza fra medico ed odontoiatra o comunque ad una valutazione di queste due professioni).

L'articolo 1 ha, a mio parere, assunto carattere contraddittorio. In particolare con l'emendamento Calderoli 1.1 si è cercato di stabilire i limiti intercorrenti nell'attività dei medici chirurghi e degli odontoiatri, senza colmare però una lacuna di fondo: l'espressione « possono eseguire le terapie chirurgiche » riferita ai medici chirurghi iscritti all'albo è infatti poco chiara. La facoltà di eseguire terapie chirurgiche è limitata alla pratica chirurgica oppure è estesa anche alla pratica medica? Non si capisce bene. D'altra parte, sarebbe assurdo che per curare un ascesso nella bocca di un paziente un medico chirurgo debba ricorrere esclusivamente al sistema chirurgico, con esclusione di qualunque terapia antibiotica. Si tratta di un contro-senso, ma anche di una costrizione anti-professionale: il medico sarebbe obbligato alla pratica chirurgica, senza poter avvalersi di un modesto antibiotico. È un fatto illogico, che equivale a non riconoscere ad un medico chirurgo la possibilità di ricorrere all'uso di un medicinale su tutto il complesso delle attività mediche inerenti i disturbi dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

Questa limitazione, oltre ad apparire gravemente illogica certamente darà ai medici la possibilità di presentare ricorsi per eliminare un vincolo che non è assolutamente concepibile. Capisco che siamo in sede di votazione del provvedimento e quindi l'alternativa è fra il voto favorevole ed il voto contrario, mi sembra però che si tratti di una grave lacuna. Pertanto, a titolo personale (ma ritengo che questa dovrebbe essere una raccomandazione di tutta la Commissione e soprattutto del presidente, il quale, avendo presentato l'emendamento, mi sembra sia contrario ad una logica di questo tipo), mi auguro che al Senato la norma venga modificata, affinché al medico sia riconosciuta la possibilità di curare un ascesso senza dover intervenire chirurgicamente.

Ritengo che la mia sia un'osservazione sensata e che occorra dare forza alla legge, altrimenti qualsiasi ricorso porterà ad annullare questa normativa, perché illogica e contraria a tutto quello che viene riconosciuto al medico con la laurea in medicina e chirurgia. Insisto molto su questa raccomandazione, che mi induce ad assumere una posizione di astensione sul provvedimento.

Una seconda osservazione riguarda l'elezione delle rappresentanze all'interno dell'ordine degli odontoiatri: nel testo non viene stabilito alcun tipo di rappresentanza. Sappiamo quante e quali polemiche esistono all'interno degli ordini dei medici sulla necessità di garantire la rappresentanza delle minoranze; oggi essa non viene garantita, tant'è che le liste che ricevono più voti eleggono tutti i loro rappresentanti con un sistema dittatoriale (altro che maggioritario!) che poi porta all'allontanamento dei medici dall'ordine.

In effetti, all'articolo 6 si parla di sistema maggioritario. Tuttavia la lettera a) del comma 1 stabilisce quanto segue: « elegge fra i suoi componenti, con il sistema maggioritario, e garantendo comunque la rappresentanza delle minoranze... ». Cosa significa garantire la rappresentanza delle minoranze? Significa eleggere uno, due, tre, oppure un terzo dei componenti?

Il testo non contiene alcuna specificazione al riguardo. In base a quale criterio viene garantita la minoranza? Mi pare che questa sia una grave lacuna se consideriamo che i decreti ministeriali attuativi non prevederanno tale tipo di rappresentanza per le minoranze (e comunque nemmeno per la maggioranza, perché l'applicazione del criterio maggioritario può comportare diversi risultati numerici. Lo ripeto, nel testo non è indicato nulla. Se si fosse stabilita la percentuale di un terzo (come si diceva e come il presidente poco fa mi ha confermato), ciò avrebbe costituito una buona rappresentanza per le minoranze.

In conclusione, le due gravi lacune di cui ho parlato mi inducono ad astenermi dalla votazione e ad esprimere l'augurio, signor presidente, che il Senato possa porvi rimedio.

CAROLE JANE BEEBE TARANTELLI.

Il gruppo progressisti-federativo voterà a favore del provvedimento, anche perché si attende da troppo tempo una legge che metta ordine nel settore odontoiatrico; si tratta infatti di un provvedimento fortemente voluto dal settore stesso. Pur con talune perplessità manifestate, che speriamo saranno fugate al Senato, consideriamo positivo il testo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli altri colleghi per dichiarazione di voto, desidero rispondere ai quesiti posti dall'onorevole Conti.

In merito alle pratiche accessorie, faccio un esempio: non necessariamente un malato di ulcera, ricoverato nel reparto di chirurgia, dovrà essere sottoposto ad intervento e non ad una terapia di tipo medico. A mio avviso, la specificazione introdotta era dunque un qualcosa di più, per ribadire il concetto secondo cui gli interventi di medicina generale devono essere di competenza del medico, e tra essi rientra senz'altro, come pratica accessoria, quello che prevede il ricorso alla terapia antibiotica.

Per quanto riguarda il regolamento, vorrei richiamare l'attenzione dell'onore-

vole Conti sull'emendamento 6.1, che è stato approvato ed è del seguente tenore: «elegge fra i suoi componenti, con possibilità di indicare un numero di preferenza pari ad un massimo dei 2/3 degli eleggibili, il consiglio direttivo secondo quanto stabilito all'articolo 7». Pertanto la definizione della dimensione della quota maggioritaria e della quota di minoranza è già stabilita. Se altre specifiche disposizioni concernenti la fase elettiva verranno demandate a decreti ministeriali o regolamenti, non ci troveremo nella necessità di dover legiferare ogni qualvolta un ordine professionale intenda, per esempio, modificare le modalità elettive, fermo restando però il concetto secondo cui le percentuali di due terzi e di un terzo devono essere rispettate, in quanto stabilite per legge. Il massimo della quota maggioritaria non può superare i due terzi.

ENRICO HÜLLWECK. Vorrei annunciare il mio voto favorevole al provvedimento e tranquillizzare il collega Conti, la cui preoccupazione è senz'altro comprensibile alla luce di una prima lettura del testo dell'emendamento Calderoli. Mi sembra tuttavia di poter ribadire che un medico può sempre utilizzare un farmaco per via generale o per via topica. Ritengo che sia stato fugato il dubbio in ordine alla liceità della terapia farmacologica in caso di intervento chirurgico.

Ciò detto, osservo che effettivamente l'iter del provvedimento ha subito nelle ultime fasi un'accelerazione che può aver prodotto una sensazione negativa, ove si consideri il lungo periodo preparatorio. Probabilmente si sarebbero potute introdurre nel testo altre disposizioni. Per esempio, alcuni aspetti riguardanti la pari opportunità di accesso alle cariche elettive non hanno trovato spazio e ciò potrebbe creare qualche difformità tra soggetti provenienti dal settore privato e soggetti provenienti da quello pubblico.

Il provvedimento, nel suo insieme, è comunque accettabile. Aggiungo che si tratta di un testo che viene approvato per ragioni di necessità, in quanto la normativa at-



tualmente in vigore si era rivelata insufficiente a superare alcune situazioni negative proprie di questo settore professionale. Quindi è stato necessario adottare un provvedimento di questo tipo.

Voterò a favore del provvedimento insieme ai componenti del mio gruppo; mi sia però consentito aprire una piccola parentesi di tipo personale: come presidente di ordine provinciale della federazione dei medici chirurghi ed odontoiatri, considero questa una giornata storica.

VINCENZO BASILE. Ringrazio anzitutto i membri del comitato ristretto per il lavoro svolto: in questi mesi essi hanno operato per giungere al risultato odierno, certamente apprezzabile e soddisfacente.

Le preoccupazioni dell'onorevole Conti potevano essere facilmente superate se anziché parlare di terapie chirurgiche si fosse fatto riferimento esclusivamente alle terapie, facendo venir meno ogni dubbio in merito. Ritengo comunque che il provvedimento sia complessivamente positivo ed annuncio pertanto il voto favorevole del gruppo di alleanza nazionale.

EDRO COLOMBINI. Anch'io voglio ringraziare il comitato ristretto per il lavoro svolto in questi mesi; tutto sommato, la legge che stiamo per approvare è positiva e risponde alle necessità di un adeguamento della normativa del settore alla Comunità europea.

Alcuni aspetti sono migliorabili e il problema potrà essere affrontato in una successiva fase. Credo che i medici non abbiano perso nulla in quanto l'atto medico è proprio di quella professione e nessuno potrà mai disconoscerlo; le precisazioni effettuate con riferimento al campo chirurgico danno la possibilità anche al medico di base, magari in zone disagiate, di effettuare tranquillamente una estrazione dentaria o l'incisione di un accesso senza incorrere in alcun abuso.

Naturalmente non tutti gli addetti ai lavori saranno soddisfatti, soprattutto per quanto riguarda la contemporanea iscrizione ai due ordini per una fascia di lau-

reati; è stato necessario considerare le valutazioni della Commissione speciale per le politiche comunitarie, che ha lavorato tenendo presente quanto è accaduto in tutta Europa. Abbiamo dovuto adeguarci ad una realtà che potrà risultare più consona alla situazione del nostro paese.

In conclusione, ribadisco il mio voto favorevole sul provvedimento.

ANTONIO VALIANTE. Desidero solo sottolineare, annunciando il mio voto favorevole sul provvedimento, che sarebbe stato opportuno porre maggiore attenzione — soprattutto nella fase finale del procedimento — alle decisioni che si andavano assumendo, in quanto sicuramente la normativa presenta qualche lacuna. Ad esse si potrà ovviare adottando un regolamento attuativo che garantisca una corretta applicazione delle norme.

Era comunque necessario varare la legge, la cui attesa giustifica ampiamente qualche difetto di partenza. È indispensabile approvare il provvedimento con assoluta rapidità: per questo ribadisco il mio voto favorevole.

ENRICO INDELLI. Il gruppo dei democratici esprimerà voto favorevole al provvedimento in esame, anche tenendo presente il suo iter nel corso degli anni.

Si va a mettere ordine in un campo in cui — lo dico ai colleghi medici — l'abusivismo imperversa. Si chiariscono i rapporti tra noi medici — specialisti o odontoiatri — ed i laureati in odontoiatria. Sono stato relatore nella Commissione speciale per le politiche comunitarie e sono soddisfatto per la circostanza che il comitato ristretto abbia considerato il parere espresso da tale Commissione come chiave di volta per l'interpretazione della normativa in esame.

ROCCO FRANCESCO CACCAVARI. Signor presidente, concludiamo oggi un lavoro che dura da un paio di legislature, seppur brevi. Abbiamo la possibilità di continuare a ragionare sui problemi del settore anche perché siamo tutti consape-

voli di non aver accontentato tutte le richieste che erano state avanzate: anche nell'ambito delle diverse associazioni, infatti, esistono pareri contrastanti in materia.

Mi pare comunque che il Senato potrà riesaminare gli aspetti più problematici della normativa ed anche gli atti conseguenti all'approvazione della legge potranno far fronte ad eventuali insufficienze di quest'ultima. Abbiamo cercato, sia pure da posizioni diverse, di lavorare con il fine ultimo di fornire all'ordine degli odontoiatri un'autonomia che garantisca il riconoscimento delle nuove professionalità. Si è adottato il criterio del riconoscimento operato in sede comunitaria, il che ci colloca in una dimensione europea che va perseguita con sempre maggior decisione.

A coloro che non sono stati accontentati dal provvedimento in esame, prometiamo di impegnarci per trovare successivamente soluzioni ai problemi da essi prospettati.

MARIA CELESTE NARDINI. Anche il mio gruppo voterà a favore di questo provvedimento. Siamo convinti che nel settore vada posto ordine; occorre tuttavia sottolineare che - poiché parliamo di odontoiatria - non tutti i cittadini possono accedere a tale specializzazione, che comporta alti costi.

A proposito del problema della prevenzione - al quale si accenna anche nel testo normativo -, è necessario che il Ministero della sanità avvii campagne promozionali per la salute dentale, soprattutto con riferimento all'infanzia e all'adolescenza.

SERGIO CASTELLANETA. A mio avviso l'importanza di questa legge sta tutta nel comma 1 dell'articolo 4, secondo il quale i laureati in medicina e chirurgia possono essere iscritti al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

La soppressione della specializzazione in odontoiatria senza preavviso per tutti coloro che si erano iscritti alla facoltà di medicina negli anni 1988-1990 - che ov-

vamente non sapevano quanto sarebbe accaduto -, ha fatto sì che chi si era iscritto a medicina per poi fare il dentista si venisse a trovare nella posizione assurda - e che solo in questo paese poteva realizzarsi - di dover prendere un'altra laurea, oltre a quella in medicina. Ricordo che si tratta di un corso di laurea di cinque anni; questi soggetti non avrebbero avuto alcun vantaggio nell'accesso a tale facoltà perché avrebbero dovuto confrontarsi alla pari con il maturando del liceo classico o del liceo scientifico. Si tratta di una situazione allucinante vissuta da coloro che si sono laureati in medicina nel 1994.

Non si vede poi perché dobbiamo ringraziare il comitato ristretto: esso non ha fatto altro che il suo dovere, per di più in ritardo. Non ringrazio nessuno ed anzi protesto perché vi sono laureati in medicina che hanno perso un anno, signor sottosegretario.

Non mi importa nulla della federazione regionale e di quant'altro: tanto non contano niente! Altro che dire che quella di oggi è una data storica: sarà contento solo chi potrà dire: « Io c'ero ».

Voterò quindi a favore della legge solo perché in essa è contenuto il comma 1 dell'articolo 4.

PRESIDENTE. La ringraziamo, anche perché, con le sue continue assenze, il Comitato ristretto è andato avanti nei suoi lavori in maniera più veloce!

FIGURELLO PROVERA. Nel dichiarare il voto favorevole dei deputati del gruppo della Lega nord, dissento dal collega Castellaneta. Questa data non entrerà nella storia, bensì - forse - nella cronaca.

SERGIO CASTELLANETA. Nera!

FIGURELLO PROVERA. La normativa è sicuramente perfettibile, come dicevo in precedenza, però, nel frattempo, essa pone alcune regole e sana l'abusivismo. A tale riguardo concordo con la collega del gruppo di Rifondazione comunista-progressisti, dalla quale dissento tuttavia quando dice che questa specializzazione

non viene messa a disposizione di tutti i cittadini. Io credo che ciò dipenda, essenzialmente e fondamentalmente, dal tipo di amministrazione che esiste nelle diverse regioni e nei diversi ospedali.

Quindi, ancora una volta, sottolineo l'esigenza di decentrare e richiamo l'attenzione sull'opportunità del federalismo che darebbe finalmente la responsabilità a chi deve assumerla. Ho buone speranze che, cambiando il sistema istituzionale, tutti i cittadini possano trarre benefici dalla professionalità degli odontoiatri.

ANGELO BLANCO. Prendo la parola per fatto « impersonale ».

PRESIDENTE. Parla quindi in dissenso dalla posizione espressa dall'onorevole Conti?

ANGELO BLANCO. Non condivido l'impostazione dell'onorevole Castellaneta in merito alla normativa che stiamo per votare e non sono d'accordo sul fatto che si sottovaluti il lavoro del Comitato ristretto. Faccio presente, infatti, che in un tempo breve (circa 8 mesi e tenendo presente tutto ciò che ha caratterizzato politicamente tale periodo), è stato raggiunto un risultato non dico ottimo, ma quanto meno accettabile.

Non posso inoltre condividere le critiche, a mio avviso superficiali, mosse alla categoria professionale degli odontoiatri. Pur essendo medico, infatti, io ho tutto il rispetto per tale categoria; è chiaro che il Comitato ristretto — immagino anche con il mio modesto contributo — si è mosso secondo un criterio di equità, nel rispetto delle professionalità. Da ciò è scaturita una proposta di legge che, se non erro quasi all'unanimità, è stata largamente apprezzata anche se in minima parte contestata.

MARETTA SCOCA. Dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo del Centro cristiano democratico. Si tratta di una normativa che mancava, che andava emanata anche per adeguare il nostro ordina-

mento alle direttive della Comunità economica europea. La disciplina non solo salvaguarda la figura professionale dell'odontoiatra ma la regola anche nell'ambito delle diverse figure professionali.

Ribadisco quindi il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di passare alla votazione finale, mi si consenta una battuta: stando alle dichiarazioni di voto svolte dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, ritengo che non vi sarà alcun voto contrario. Ciò è indice del fatto che il Comitato ristretto ha lavorato in modo proficuo riuscendo, diciamo così, a smussare ogni possibile spigolo.

Il testo unificato delle proposte di legge nn. 671, 866, 1083 e 1522 sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Calderoli ed altri (671); Basile Vincenzo ed altri (866); Caccavari ed altri (1083); Gambale (1522), in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo: « Disciplina della professione di odontoiatra » (671-866-1083-1522):

|                   |    |
|-------------------|----|
| Presenti .....    | 33 |
| Votanti .....     | 30 |
| Astenuti .....    | 3  |
| Maggioranza ..... | 16 |

XII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1995

Hanno votato sì ..... 30  
Hanno votato no .... 0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Baiamonte, Barbieri, Basile, Beebe Tarrantelli, Blanco, Caccavari, Calderoli, Carlesimo, Cascio, Castellaneta, Colombini, Cornacchione Milella, Crimi, Dallara, Devetag, Giacco, Hüllweck, Indelli, Lodolo D'Oria, Massidda, Nardini, Palumbo, Polenta, Provera, Rizzo Antonio, Salvo, Scoca, Sticotti, Torre e Valiante.

*Si sono astenuti:*

Conti, Gramazio e Olivieri.

**La seduta termina alle 17,10.**

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 22 giugno 1995.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1



**Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'Ordine degli odontoiatri (671, 866, 1083, 1522)**

**TESTO UNIFICATO**

**ART. 1.**

*(Professione di odontoiatra).*

1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra.

2. Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti la diagnosi e la terapia delle malattie e delle anomalie congenite ed acquisite dei denti e della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché le attività di prevenzione e di riabilitazione odontoiatrica.

3. L'odontoiatra può prescrivere tutti i medicinali, gli esami di laboratorio e le indagini diagnostiche necessari all'esercizio della professione.

**ART. 2.**

*(Esami di abilitazione).*

1. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificamente professionale.

2. I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento degli esami di abilitazione sono determinati con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

**ART. 3.**

*(Albo professionale).*

1. Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di cui all'articolo 5 è istituito l'albo professionale degli odontoiatri, di seguito, denominato albo.

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra. L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato. L'esercizio della professione di odontoiatra è altresì consentito ai soggetti di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge.

3. Per essere iscritto all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) godere dei diritti civili;

c) essere abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c);

d) avere la residenza nella circoscrizione territoriale nella quale è istituito l'ordine.

4. Possono iscriversi all'albo:

a) i laureati in odontoiatria e protesi dentaria;

b) i laureati in medicina e chirurgia purché iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1984/1985;

c) i laureati in medicina e chirurgia in possesso di un diploma di specializzazione in odontostomatologia;

d) i cittadini degli Stati membri della Unione europea, di cui all'articolo 7, primo comma, della citata legge n. 409 del 1985, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge;

e) i cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio della professione in Italia e che sono citta-

## XII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1995

dini di uno Stato con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio della professione di odontoiatra a condizione che tali cittadini godano dei diritti civili.

5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettere b), e c) che si iscrivono all'albo degli odontoiatri mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi.

## ART. 4.

(Modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652).

1. Alla tabella XVIII-bis annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, le parole da: « Per i laureati in medicina e chirurgia » fino a: « laurea precedente » sono sostituite dalle seguenti: « I laureati in medicina e chirurgia possono essere iscritti al terzo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria subordinatamente al superamento di un esame di ammissione ed in ragione del 25 per cento del numero dei posti determinati per il corrispondente anno accademico ».

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per lo svolgimento degli esami di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria previste per i laureati in medicina e chirurgia dalla tabella XVIII-bis annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 come modificato dalla presente legge.

## ART. 5.

(Ordine provinciale degli odontoiatri).

1. In ogni provincia è istituito l'ordine provinciale degli odontoiatri. Il Ministro della sanità, su richiesta degli ordini interessati, segnalata dal comitato centrale della federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri di cui all'articolo 17, può disporre che un ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime ov-

vero sia riassorbito dalla federazione regionale, di cui all'articolo 11.

2. Gli organi dell'ordine provinciale degli odontoiatri sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.

3. Ciascun ordine provinciale cura la tenuta dell'albo e dell'elenco transitorio aggiunto di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 943.

## ART. 6.

(Atribuzione dell'assemblea dell'ordine provinciale).

1. L'assemblea dell'ordine provinciale è formata da tutti gli iscritti all'ordine provinciale ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge fra i suoi componenti, con il sistema maggioritario, e garantendo comunque la rappresentanza delle minoranze, il consiglio direttivo secondo quanto stabilito all'articolo 7;

b) elegge il collegio dei revisori dei conti;

c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

## ART. 7.

(Elezioni del consiglio direttivo dell'ordine provinciale).

1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale è eletto dall'assemblea fra i suoi componenti.

2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente dell'ordine provinciale ogni quattro anni, tra il mese di ottobre e il mese di dicembre, in una data indicata dal consiglio direttivo uscente.

3. La comunicazione all'assemblea della data delle elezioni è effettuata entro un termine compreso tra sessanta e quarantacinque giorni dalla stessa data, me-



dianete avviso da pubblicare nel bollettino ufficiale della federazione nazionale degli ordini degli odonoiatri e in almeno due quotidiani tra i più diffusi nella provincia per tre volte, di cui due nelle due settimane precedenti la data delle elezioni stesse, ovvero, in alternativa, mediante lettera raccomandata da inviare a ciascun iscritto. Nella comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede delle votazioni.

#### ART. 8.

*(Attribuzioni del consiglio direttivo dell'ordine provinciale).*

1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;

b) discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

c) provvede alla tenuta dell'albo, curando le iscrizioni e le cancellazioni, nonché la sua pubblicazione annuale;

d) vigila sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza dell'ordine professionale;

e) designa i rappresentanti dell'ordine presso enti, organizzazioni e commissioni, comprese quelle per l'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

f) promuove iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale ed al progresso culturale degli iscritti;

g) concorre con le autorità locali alla predisposizione e all'attuazione dei provvedimenti di interesse dell'ordine;

h) esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo;

i) si interpone, su richiesta, nelle controversie che comunque riguardano gli odonoiatri relative all'esercizio della professione, incluse quelle in materia di spese e di onorari, al fine di giungere alla conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, fornisce il proprio parere sulle controversie stesse;

l) valuta, su richiesta dell'iscritto, la congruità degli onorari percepiti per l'attività professionale svolta;

m) assume iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione di odonoiatra ed alla difesa delle specifiche competenze professionali;

n) provvede all'amministrazione dei beni dell'ordine;

o) propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

p) stabilisce, entro i limiti necessari per il funzionamento dell'ordine e per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, l'ammontare della tassa annuale, nonché l'ammontare delle tasse per l'iscrizione, per il trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari, per la pubblicità in materia sanitaria, nonché l'ammontare delle tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale demandata all'ordine professionale;

q) richiede al presidente la convocazione dell'assemblea degli iscritti qualora lo ritenga opportuno in relazione a temi di particolare interesse;

r) apporta alle tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche variazioni non superiori al 30 per cento degli importi fissati, in relazione ad esigenze di carattere locale;

s) promuove verifiche periodiche sulla specifica professionalità degli iscritti;

t) provvede alla sospensione cautelare dall'esercizio della professione degli iscritti che non risultino in possesso, in base al parere espresso da un'apposita commissione costituita da tre esperti, dei requisiti psico-fisici necessari per lo svolgimento della professione stessa. Il presidente del tribunale competente per territorio, il consiglio direttivo, l'interessato al procedimento di sospensione ovvero il coniuge o i parenti fino al quarto grado provvedono ciascuno alla nomina di un componente della commissione. In caso di inerzia dell'interessato provvede, in via sostitutiva, il presidente del tribunale com-

petente per territorio. La sospensione può essere comminata per un periodo massimo di un anno ed è rinnovabile, previo ulteriore parere della commissione di esperti, per un ulteriore anno.

2. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

#### ART. 9.

*(Attribuzioni del presidente dell'ordine provinciale).*

1. Il presidente dell'ordine provinciale esercita le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta l'ordine;
- b) convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;
- d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Il presidente decade dalla carica qualora il consiglio direttivo approvi una mozione di sfiducia nei suoi confronti ovvero qualora siano stati emessi nei suoi confronti un provvedimento restrittivo della libertà personale una sentenza di primo grado a pena detentiva.

#### ART. 10.

*(Attribuzioni del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti dell'ordine provinciale).*

1. Il vicepresidente dell'ordine provinciale sostituisce il presidente in caso di impedimento e svolge le funzioni a lui delegate.

2. Il segretario cura la tenuta dell'archivio dei verbali delle sedute dell'assemblea, dei registri previsti dalle leggi e dai regolamenti; autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciare ai sensi della legislazione vigente e dei regolamenti. In caso di assenza o di impedi-

mento il segretario è sostituito dal membro del consiglio direttivo più giovane per età che non ricopra altre cariche.

3. Il tesoriere esercita le attribuzioni di cui all'articolo 32 del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. In caso di assenza o di impedimento il tesoriere è sostituito dal membro del consiglio direttivo più anziano per età che non ricopra altre cariche.

4. Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché tutti i documenti amministrativi e contabili.

#### ART. 11.

*(Federazione regionale degli organi odontoiatri).*

1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti nella medesima regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e ferma restando l'autonomia delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono riuniti nella federazione regionale degli ordini degli odontoiatri che ha sede nella città in cui ha sede l'assessorato regionale della sanità.

2. Gli organi della federazione regionale alla sanità sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.

#### ART. 12.

*(Attribuzioni dell'assemblea della federazione regionale).*

1. L'assemblea della federazione regionale è composta dai membri dei consigli direttivi degli ordini provinciali.

2. L'assemblea della federazione regionale esercita le seguenti attribuzioni:

- a) determina ogni quattro anni il numero dei consiglieri che ciascun consiglio direttivo dell'ordine provinciale elegge al consiglio direttivo della federazione regio-

nale in relazione al numero degli iscritti a ciascun ordine provinciale e in modo tale che ciascuno di essi sia rappresentato almeno da un consigliere e da un numero di consiglieri inferiore alla metà dei componenti del consiglio stesso, salvo il caso in cui nella regione siano istituiti due soli ordini provinciali;

b) approva il bilancio di previsione ed il conto consultivo.

#### ART. 13.

*(Attribuzioni del consiglio direttivo della federazione regionale).*

1. Il consiglio direttivo della federazione regionale è composta da:

a) sette consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione non è superiore a tre;

b) nove consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione non è superiore a cinque;

c) quindici consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione è pari o superiore a sei.

2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

a) procede, in una riunione convocata dal componente più anziano per età entro la prima decade del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei consigli direttivi degli ordini provinciali, alla elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti;

b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento della federazione regionale;

c) svolge le funzioni attribuite alla federazione regionale dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti di lavoro e dalle convenzioni;

d) designa i rappresentanti della fe-

derazione regionale presso commissioni, enti ed organizzazioni;

e) discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

f) gestisce d'intesa con gli organi del Servizio sanitario nazionale le commissioni professionali e di valutazione della qualità dei requisiti, quale sistema di governo e di procedura formativa del personale sanitario.

3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti da presentare con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

#### ART. 14.

*(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti della federazione regionale).*

1. Il presidente della federazione regionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta la federazione;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;

d) svolge i compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Al presidente della federazione regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere ed al collegio dei revisori dei conti si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4.

#### ART. 15.

*(Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri).*

1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti su tutto il territorio nazionale

sono riuniti nella federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri, con sede in Roma.

2. Gli organi della federazione nazionale sono: il consiglio nazionale, il comitato centrale, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.

#### ART. 16.

*(Attribuzioni del consiglio nazionale della federazione nazionale).*

1. Il consiglio nazionale della federazione nazionale è composto dai presidenti degli ordini provinciali degli odontoiatri.

2. Il consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei presidenti e dei consigli direttivi degli ordini provinciali, i componenti del comitato centrale fra gli iscritti agli albi di cui all'articolo 3, con le modalità previste all'articolo 7;

b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

c) approva, su proposta del comitato centrale, il codice di deontologia professionale;

d) adotta i regolamenti proposti dal comitato centrale che sono inviati al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 35 del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 18 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, limitatamente a quelli relativi al personale dipendente dalla federazione nazionale stessa;

e) approva le tariffe degli onorari delle prestazioni odontoiatriche proposte dal comitato centrale. Tali tariffe sono rese esecutive con decreto del Ministro della sanità e sono obbligatorie per le persone fisiche e giuridiche legittimate alla erogazione delle prestazioni odontoiatrici.

che. Qualsiasi accordo in deroga è considerato nullo. Il mancato rispetto delle tariffe comporta, per le persone fisiche, la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da uno a sei mesi, secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale territorialmente competente e, per le persone giuridiche, la sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo da uno a sei mesi secondo quanto stabilito dalla competente autorità amministrativa, previsto accertamento e verifica dell'avvenuta violazione;

f) esprime, su proposta del comitato centrale, parere vincolante sulle modifiche alla tabella XVIII/bis, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 come modificata dall'articolo 4 della presente legge, nonché sulla programmazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

#### ART. 17.

*(Attribuzioni del comitato centrale della federazione nazionale).*

1. Il comitato centrale della federazione nazionale è composto da quindici membri eletti dal consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a).

2. Il comitato centrale esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge fra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere e discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale, deve versare per le spese di funzionamento della federazione nazionale;

c) vigila, sul piano nazionale, sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza della professione;

d) coordina e promuove l'attività degli ordini provinciali e delle federazioni regionali;

e) segnala la opportunità di modificare la circoscrizione territoriale degli

ordini provinciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1;

f) promuove e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti ed impartisce direttive per le verifiche periodiche sulla professionalità degli iscritti;

g) designa i rappresentanti della federazione presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

h) concorre con le autorità competenti alla elaborazione ed all'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la professione;

i) impartisce direttive per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i);

l) esercita il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini provinciali; contro i provvedimenti adottati è ammesso il ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

m) propone al consiglio nazionale le tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche;

n) assume sul piano nazionale iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed in difesa delle competenze professionali;

o) provvede all'amministrazione dei beni della federazione stessa.

3. Il comitato centrale è convocato dal presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

#### ART. 18.

*(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del consiglio dei revisori dei conti della federazione nazionale).*

1. Il presidente della federazione nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta la federazione;

b) convoca e presiede il comitato centrale;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;

d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Al presidente della federazione nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere e al collegio dei revisori dei conti della federazione nazionale si applicano rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4.

#### ART. 19.

*(Disposizioni comuni ai componenti degli organi collegiali).*

1. In caso di morte ovvero di dimissioni di uno dei componenti degli organi collegiali degli ordini provinciali, toiatri, delle federazioni regionali e della federazione nazionale, subentra il primo dei non eletti. Nel caso di cessazione dalla carica di un numero di componenti superiore alla metà si procede a nuove elezioni.

2. Non sono eleggibili alle cariche degli organi degli ordini provinciali, delle federazioni regionali e della federazione nazionale coloro che rivestono cariche negli organi degli ordini provinciali e della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi.

#### ART. 20.

*(Provvedimenti di sospensione).*

1. I provvedimenti di sospensione adottati nei confronti degli odontoiatri dipendenti da istituzioni sanitarie pubbliche sono validi ai fini disciplinari per quanto riguarda il rapporto di lavoro dipendente dalla istituzione sanitaria e la durata delle misure disposte dall'ordine è considerata ai fini degli eventuali provvedimenti disciplinari di sospensione adottati nell'ambito di tale rapporto di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, il legale rappresentante della istituzione sanitaria pubblica dalla quale l'odontoiatria dipende informa l'ordine provinciale competente dell'avvio dei provvedimenti disciplinari. Il presidente dell'ordine provinciale comunica all'interessato le eventuali sanzioni comminate.

#### ART. 21.

##### *(Radiazione dall'albo).*

1. La radiazione dell'albo di cui all'articolo 3 è pronunciata con le modalità di cui agli articoli 41 e 42 del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 223, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nei confronti degli iscritti al medesimo albo che siano stati condannati due volte per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale.

#### ART. 22.

##### *(Comunicazioni dell'autorità giudiziaria).*

1. L'autorità giudiziaria comunica all'ordine provinciale territorialmente competente l'apertura e l'esito dei procedimenti penali nei confronti degli iscritti al relativo albo, nonché le misure restrittive della libertà o incidenti sulle capacità civili ed i provvedimenti di interdizione ed inabilitazione all'esercizio della professione.

#### ART. 23.

##### *(Norme in materia di previdenza).*

1. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, gli odontoiatri sono iscritti al Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). I laureati in odontoiatria e protesi dentaria possono ricostruire a titolo oneroso il periodo pregresso, dalla data di prima iscrizione all'albo professionale tenuto dall'ordine dei medici-chirurghi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

2. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, gli odontoiatri che abbiano intrapreso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono iscritti ai fondi speciali di previdenza assunti in gestione dall'ENPAM, ai sensi dell'articolo 4 del nuovo statuto dell'ENPAM approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono apportate le modifiche allo statuto dell'ENPAM, per garantire agli iscritti agli albi di cui all'articolo 3 l'iscrizione al fondo di previdenza generale dell'ENPAM nonché la rappresentanza in seno al consiglio nazionale, al comitato direttivo ed al collegio sindacale dell'ENPAM stesso in misura proporzionale rispetto agli iscritti agli albi professionali dei medici-chirurghi.

#### ART. 24.

##### *(Regolamento di attuazione).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle commissioni degli odontoiatri, degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e il presidente della Commissione nazionale degli odontoiatri della federazione nazionale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convocano, rispettivamente, le assemblee provinciali degli iscritti agli albi professionali provinciali degli odontoiatri ed il consiglio nazionale per l'elezione dei consigli direttivi e del comitato centrale.

3. Per un periodo non inferiore a 2 anni dalla loro costituzione ai sensi della presente legge gli ordini provinciali e la federazione nazionale possono fissare la propria sede presso gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi.

## ART. 25.

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985,  
n. 409 — Abrogazioni).

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo, è sostituito dal seguente: « Disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle comunità europee »;

b) all'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: « Ai cittadini degli Stati membri della Unione europea che esercitano un'attività professionale nel campo dell'odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati e altri titoli di cui all'allegato B

alla presente legge, purché conseguiti in uno degli Stati membri della Unione europea è riconosciuto il titolo di odontoiatra »;

c) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « I cittadini degli Stati membri della Unione europea e degli altri Stati debbono sostenere un esame di lingua italiana, di deontologia professionale e di legislazione sanitaria. Con decreto del ministro della sanità sono stabiliti i programmi ed il regolamento dell'esame di cui al presente comma ».

2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 22 e 23 della citata legge n. 409 del 1985 sono abrogati.

3. L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244 e la legge 31 ottobre 1988, n. 471 sono abrogati.





ALLEGATO 2



**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI AL TESTO UNIFICATO  
DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 671, 866, 1083, 1522**

**ART. 1.**

*Al comma 2, sostituire la parola: bocca, con le parole: cavo orale.*

1. 4.

Basile.

*Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: fatte salve le competenze del medico chirurgo specialista in chirurgia maxillo-facciale.*

1. 2.

Calderoli.

*Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: fatte salve le competenze del medico-chirurgo specialista in chirurgia maxillo-facciale, in otorinolaringoiatria, in ortopedia, in chirurgia plastica.*

1. 2. (nuova formulazione)

Calderoli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. I medici chirurghi iscritti all'albo dei medici-chirurghi possono eseguire le terapie chirurgiche nei distretti anatomici di cui al comma 2, nonché le relative pratiche accessorie.

1. 1.

Calderoli.

**ART. 2.**

*Al comma 2, sostituire le parole da: con regolamento, fino alla fine con le seguenti: con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16.*

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 2, lettera f) aggiungere, in fine le parole: e sul decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di cui all'articolo 2.*

2. 1.

Il Relatore.

**ART. 3.**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. È istituito l'Albo degli Odontoiatri. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine degli Odontoiatri. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e Bolzano, a livello provinciale.

3. 5.

Massidda.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. L'iscrizione all'albo presso l'Ordine degli Odontoiatri è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra, fatta salvo per i soggetti di cui al comma 5.

*Conseguentemente sostituire il comma 5, con i seguenti:*

5. I soggetti iscritti all'albo degli odontoiatri non possono iscriversi contemporaneamente all'albo dei medici-chirurghi. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera b) e c) che si iscrivono all'albo degli odontoiatri rinunciano automaticamente all'iscrizione all'albo dei medici-chirurghi, fatti salvi i diritti previdenziali acquisiti.

6. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettere b) e c) possono esercitare l'odontoiatria rimanendo iscritti all'ordine dei medici-chirurghi. Tali soggetti devono essere iscritti all'albo dei medici-chirurghi con apposita annotazione

riguardante l'esercizio dell'odontoiatria e la specifica specializzazione; il relativo elenco dovrà essere trasmesso annualmente all'Ordine degli Odontoiatri. L'annotazione dovrà avvenire inderogabilmente entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

7. L'ordine dei medici-chirurghi dovrà sentire il parere dell'ordine degli odontoiatri per i provvedimenti disciplinari inerenti l'attività odontoiatrica dei laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettere b) e c), iscritti all'albo dei medici-chirurghi con apposita annotazione per l'esercizio della professione di odontoiatria.

\* 3. 1.

Gambale.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. L'iscrizione all'albo presso l'Ordine provinciale degli Odontoiatri è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra, fatto salvo per i soggetti di cui al comma 5.

*Consequentemente sostituire il comma 5, con i seguenti:*

5. I soggetti iscritti all'albo degli odontoiatri non possono iscriversi contemporaneamente all'albo dei medici-chirurghi. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera b) e c) che si iscrivono all'albo degli odontoiatri rinunciano automaticamente all'iscrizione all'albo dei medici-chirurghi, fatti salvi i diritti previdenziali acquisiti.

6. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettere b) e c) possono esercitare l'odontoiatria rimanendo iscritti all'ordine dei medici-chirurghi. Tali soggetti devono essere iscritti all'albo dei medici-chirurghi con apposita annotazione riguardante l'esercizio dell'odontoiatria e la specifica specializzazione; il relativo elenco dovrà essere trasmesso annualmente all'Ordine degli Odontoiatri. L'an-

notazione dovrà avvenire inderogabilmente entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

7. L'ordine dei medici-chirurghi dovrà sentire il parere dell'ordine degli odontoiatri per i provvedimenti disciplinari inerenti l'attività odontoiatrica dei laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettere b) e c), iscritti all'albo dei medici-chirurghi con apposita annotazione per l'esercizio della professione di odontoiatria.

\* 3. 4.

Colombini.

*Al comma 2, dopo le parole professione di odontoiatra inserire le seguenti: salvo quanto disposto dal comma 6;*

*dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

6. L'esercizio della professione sanitaria di odontoiatra è altresì consentito ai laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di un esame di Stato, di carattere specificamente professionale, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica.

3. 9.

Basile.

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: ovvero di medico chirurgo per i soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c).*

3. 6.

Massidda.

*Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) i laureati in medicina e chirurgia purché iscritti al relativo corso di laurea entro il 28 gennaio 1980;

*conseguentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. Nella prima applicazione della presente legge i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'ordine degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. 2.

Il Relatore

*Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di specializzazione in odontostomatologia entro l'anno accademico 1993-1994 o già in possesso del relativo diploma e dell'abilitazione professionale.

3. 3.

Il Relatore

*Al comma 5, sostituire le parole da: che si iscrivono, fino a dei medici chirurghi con le seguenti: sono ammessi a sostenere gli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra di cui all'articolo 2 e possono iscriversi all'Albo degli Odontoiatri mantenendo la titolarità alla contemporanea iscrizione all'Ordine dei Medici chirurghi».*

3. 7.

Massidda.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

6. Compongono l'Albo fin dalla sua costituzione presso i Consigli regionali e provinciali, secondo il criterio della residenza, gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri tenuto presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi nonché quelli che sono legittimati all'esercizio della odontoiatria mediante l'annotazione all'Albo dei Medici-chirurghi, in conformità alle norme della legge n. 409 del 1985. Possono altresì essere iscritti all'Albo, su espressa richiesta, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti all'Albo dei Medici-chirurghi, sono in possesso di un diploma di specializzazione in odontostomatologia.

3. 8.

Massidda.

ART. 4

*Sopprimerlo.*

\* 4. 1.

Gambale

*Sopprimerlo.*

\* 4. 3.

Colombini

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652).*

1. Ove le università dispongano di attrezzature e personale ritenuto sufficiente sulla base di un parere dei consigli delle facoltà di medicina e chirurgia, richiedono, in sede di predisposizione dei piani di sviluppo di ateneo, la trasformazione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria in facoltà di odontoiatria e protesi dentaria.

2. Le predette trasformazioni sono attuate secondo le modalità e le procedure

previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

3. In sede di trasformazione si dovrà attuare la riforma della tabella XVIII-bis connessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per consentire reciproci crediti per discipline similari delle facoltà di medicina e chirurgia e di odontoiatria e protesi dentaria.

4. Entrambe le facoltà determinano, entro il mese di giugno di ogni anno, la quota di posti disponibili nell'ambito del numero totale programmato da mettere a concorso per i laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.

5. La riforma della tabella XVIII-bis annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e le modalità concorsuali per l'accesso dei laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

\*\* 4. 2.

Gambale.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 4.

*(Modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652).*

1. Ove le università dispongano di attrezzature e personale ritenuto sufficiente sulla base di un parere dei consigli delle facoltà di medicina e chirurgia, richiedono, in sede di predisposizione dei piani di sviluppo di ateneo, la trasformazione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria in facoltà di odontoiatria e protesi dentaria.

2. Le predette trasformazioni sono attuate secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

3. In sede di trasformazione si dovrà attuare la riforma della tabella XVIII-bis connessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per consentire reciproci crediti per discipline similari delle facoltà di medicina e chirurgia e di odontoiatria e protesi dentaria.

4. Entrambe le facoltà determinano, entro il mese di giugno di ogni anno, la quota di posti disponibili nell'ambito del numero totale programmato da mettere a concorso per i laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.

5. La riforma della tabella XVIII-bis annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e le modalità concorsuali per l'accesso dei laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

\*\* 4. 4.

Colombini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le parole: 40 per cento.*

4. 5.

Saia, Nardini, Valpiana.

*Al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le parole: 30 per cento.*

4. 5. *(nuova formulazione).*

Saia, Nardini, Valpiana.

*Al comma 2, aggiungere, in fine: Nel decreto di cui al presente comma viene ripetuto l'elenco degli esami del corso di laurea in medicina e chirurgia che sono riconosciuti a tutti gli effetti per il corso di laurea in odontoiatria.*

4. 6.

Saia, Nardini, Valpiana.

## ART. 5.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 5.

*(Consiglio regionale e provinciale).*

1. Per ogni ambito territoriale delle regioni d'Italia è istituito il Consiglio regionale dell'ordine e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, il consiglio provinciale.

2. Il Consiglio regionale e provinciale dell'ordine è composto da 15 o da 21 membri a seconda che gli iscritti all'albo siano in numero inferiore o pari a 1.000 ovvero superiore a 1.000.

3. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti all'albo nei modi e nei termini previsti dalla presente legge. Il Consiglio dura in carica cinque anni. I consigli regionali hanno sede nel capoluogo della regione ed i consigli provinciali a Trento e Bolzano.

5. 2.

Massidda.

*All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: quattro anni, con le parole: tre anni.*

5. 1.

Saia, Nardini, Valpiana.

## ART. 6.

*Sopprimerlo.*

6. 3.

Massidda.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) elegge fra i suoi componenti, con possibilità di indicare un numero di preferenze pari ad un massimo dei 2/3 degli eleggibili, il consiglio direttivo secondo quanto stabilito all'articolo 7.*

6. 1.

Il Relatore.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: dell'anno precedente.*

6. 2.

Saia, Nardini, Valpiana.

## ART. 7.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 7.

*(Elezione del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine).*

1. La elezione del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine è indetta dal Presidente del Consiglio uscente non oltre il 45° giorno precedente la scadenza del Consiglio in carica e si effettua nell'ultima decade del mese di novembre in una data stabilita dal Consiglio regionale o provinciale uscente.

2. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno per tre giorni consecutivi di cui uno festivo.

3. Il seggio, a cura del Presidente del Consiglio uscente, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

4. Gli iscritti all'Albo che non sono in regola con il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge debbono provvedere a regolarizzare la loro posizione per poter esercitare il diritto di voto.

5. Il Consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

6. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno venti giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio Nazionale dell'Ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante la esibizione di un documento di identificazione ovvero me-

dante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. Della avventura votazione è presa nota da parte di uno scrutatore il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

9. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà arrotondata per eccesso di quelli da eleggere.

10. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

11. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minore numero di voti ricevuti, seguono immediatamente nell'ordine.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri si procede a nuove elezioni.

12. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede al Presidente del Consiglio regionale o provinciale la scheda all'uopo timbrata e firmata dal Presidente e la fa pervenire prima della chiusura della votazione al Presidente del seggio in busta sigillata sulla quale è apposta la firma del votante, autenticata nelle forme di legge, ed è riportata la seguente dicitura: "contiene la scheda di votazione".

Il Presidente del seggio verificata e fatta constatare l'integrità apre la busta ne estrae la relativa scheda, senza dispiegarla, e la depone nell'urna.

13. La votazione per la elezione del nuovo Consiglio può essere effettuata anche con il sistema elettronico che deve essere organizzato in maniera da garantire la segretezza del voto.

14. Il Consiglio regionale o provinciale uscente nomina il seggio composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da due scrutatori e dal Segretario.

Essi vengono scelti a sorteggio tra gli iscritti all'Albo e non debbono far parte del Consiglio uscente.

15. L'elettore che viene ammesso a votare ritira la scheda e la matita copiativa, la compila e la riconsegna chiusa al Presidente del seggio il quale la dispone nell'urna.

Le schede di votazione recano il timbro dell'Ordine e debbono essere firmate all'esterno dal Presidente del Consiglio uscente.

16. Terminata la votazione il Presidente del seggio dispone l'inizio delle operazioni di scrutinio che sono svolte pubblicamente e senza interruzione.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere riconoscibile l'elettore che ha espresso il voto.

Sono nulle le preferenze espresse in numero eccedente quello prescritto.

17. Terminato lo spoglio delle schede il Presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei votati, in caso di parità di voto prevale il più anziano per iscrizione e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il più anziano di età.

18. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del Segretario, verbale firmato da tutti i componenti il seggio.

7. 5.

Massidda.

*Al comma 2, sostituire le parole: quattro anni, con le seguenti: tre anni.*

7. 3.

Saia, Nardini, Valpiana.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. La comunicazione all'assemblea della data delle elezioni è effettuata entro un termine compreso tra sessanta e quarantacinque giorni dalla stessa data, mediante lettera da inviare a ciascun iscritto e avviso da pubblicare mediante affissione all'albo. Nella comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede della votazione.

7. 6.

Il Relatore

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. La comunicazione all'assemblea della data delle elezioni è effettuata entro



un termine compreso tra sessanta e quarantacinque giorni dalla stessa data, mediante lettera raccomandata da inviare a ciascun iscritto e avviso da pubblicare nel bollettino ufficiale dell'ordine provinciale. Nella comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede della votazione.

7. 1.

Gambale

*Al comma 3, sopprimere le parole da: mediante avviso, fino a: , in alternativa.*

7. 4.

Saia, Nardini, Valpiana.

*Al comma 3, sostituire le parole: per tre volte, di cui due, con le seguenti: per due volte, di cui una.*

7. 2.

Il Relatore.

*Dopo l'articolo 7 inserire i seguenti:*

## ART. 7-bis.

*(Comunicazioni dell'esito delle elezioni).*

1. Il Presidente del seggio comunica al Presidente del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine la graduatoria dei votati e provvede alla pubblicazione dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dell'Ordine.

2. I risultati delle elezioni sono inoltre comunicati al Consiglio nazionale ed al Ministro della sanità nonché al Procuratore della Repubblica del Tribunale in cui ha sede il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine.

## ART. 7-ter.

*(Adunanza del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine).*

1. Il Presidente del Consiglio uscente convoca entro otto giorni dalla proclamazione dei risultati il nuovo Consiglio.

Nella riunione, presieduta dal Consigliere più anziano di età, Segretario il più giovane di età, si procede con votazione a

scrutinio segreto alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, del Segretario, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti.

2. Della elezione dalle cariche si da comunicazione al Consiglio nazionale, al Ministro della sanità ed al Procuratore della Repubblica.

3. Per la validità della adunanza occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Se il Presidente o i Vice Presidenti sono assenti ne fa le veci il membro più anziano di età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il Presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del Presidente.

7. 01.

Massida.

## ART. 8

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 8.

*(Attribuzioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine).*

Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine ha l'obbligo di esercitare le seguenti attribuzioni:

a) elegge nel suo seno, entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;

b) cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni ed alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

c) vigila sulla conservazione del decoro e della indipendenza del Consiglio;

d) promuove e favorisce le iniziative volte al progresso culturale e professionale degli iscritti;

e) procede alla validazione di progetti di qualità ed all'accreditamento delle strutture e dei presidi erogativi di prestazioni e di servizi propri della professione di odontoiatria che applicano la metodologia e la strategia della qualità totale;

f) esercita il potere disciplinare;

g) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

h) provvede alla amministrazione dei beni del Consiglio;

i) determina, entro i limiti necessari a far fronte alle spese di funzionamento dell'Ordine, l'ammontare della tassa annuale per ciascun iscritto all'Albo nonché l'ammontare della tassa per l'iscrizione, per il trasferimento e per la cancellazione, per il rilascio dei certificati, per il rilascio dei pareri sulla congruità degli onorari, per la pubblicità in materia sanitaria; fissa la misura dei diritti di segreteria per il rilascio delle certificazioni, degli attestati e di qualsiasi altra documentazione;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione della tassa annuale e del contributo di spettanza del Consiglio nazionale in conformità alle disposizioni vigenti in materia dirette;

m) assume iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione di odontoiatria ed alla difesa delle specifiche competenze professionali;

n) si interpone, su richiesta, nelle controversie che, comunque, riguardano gli odontoiatri relative all'esercizio della professione, incluse quelle in materia di spese e di onorari, al fine di giungere alla conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, dando il proprio parere sulle controversie stesse;

o) esprime il parere di congruità sugli onorari;

p) fornisce il parere alle regioni ed alle aziende sanitarie di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni le quali sono tenute a chiederlo in materia:

1) di autorizzazione alla apertura delle strutture private per la erogazione di prestazioni e di servizi della professione di odontoiatria;

2) di formazione ed aggiornamento obbligatorio;

3) di determinazione del fabbisogno e di programmazione delle attività;

4) di instaurazione di rapporti con gli esercenti la professione di odontoiatria;

5) di pubblicità;

q) cura pubblicazioni e favorisce l'attuazione di un sistema di informazione sulle prestazioni dei singoli professionisti nonché sulle strutture e sui presidi pubblici e privati;

r) designa i propri rappresentanti presso Commissione, Enti ed organizzazioni.

8. 5.

Massidda.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e, in caso di mancato accordo, fornisce il proprio parere sulle controversie stesse.*

8. 1.

Il Relatore

*Al comma 1, lettera o), aggiungere in fine le parole: dell'anno precedente.*

8. 3.

Saia, Valpiana, Nardini

*Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:*

u) contribuisce, in accordo con le autorità sanitarie regionali e con le USL delle province, ad organizzare tra gli iscritti campagne volontarie finalizzate alla prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.

8. 4.

Saia, Valpiana, Nardini

*Al comma 2, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: dei due quinti.*

8. 2.

Il Relatore

ART. 9.

*Sostituire le parole: dell'ordine provinciale ovunque ricorrano, con le seguenti: del Consiglio regionale o provinciale.*

9. 3.

Massidda

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole degli organi collegiali con le seguenti: del Consiglio regionale o provinciale.*

9. 4.

Massidda

*Al comma 2, sopprimere le parole da: il Consiglio direttivo fino a: ovvero qualora.*

9. 5.

Massidda

*Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero qualora fino alla fine.*

9. 1.

Il Relatore

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. La mozione di sfiducia di cui al comma 2 per essere posta in votazione, deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del consiglio direttivo e da almeno un ottavo degli iscritti all'albo.

9. 2.

Saia, Valpiana, Nardini

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. La mozione di sfiducia di cui al comma 2 per essere posta in votazione, deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del consiglio direttivo.

9. 2 (nuova formulazione).

Saia, Valpiana, Nardini

ART. 10.

*Sostituire le parole: degli organi dell'ordine provinciale ovunque ricorrano con le seguenti: delle cariche del Consiglio regionale o provinciale.*

10. 1.

Massidda

*Al comma 1, sostituire le parole: dell'Ordine con le seguenti: del Consiglio regionale o.*

10. 2.

Massidda.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il Tesoriere:

a) cura la tenuta dei registri e della contabilità prevista per legge;

b) provvede alla elaborazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione da sottoporre alla approvazione del Consiglio;

c) accerta la regolarità delle riscossioni e dei pagamenti;

## XII LEGISLATURA - DODICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1995

d) provvede alla esecuzione dei pagamenti ed alla riscossione delle entrate disposte dal Presidente controfirmando i mandati e le reversali firmati dal Presidente stesso e dal Segretario in attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Il Tesoriere in caso di assenza od impedimento è sostituito dal membro del Consiglio regionale o provinciale più anziano per età che non ricopra altre cariche.

10. 3.

Massidda

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente ed ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità e di controllare la gestione finanziaria presentando al Consiglio regionale o provinciale motivato parere sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo.

10. 4.

Massidda.

ART. 11.

*Sopprimerlo.*

11. 2.

Massidda.

*Al comma 2, sostituire le parole: quattro anni con le parole: tre anni.*

11. 1.

Saia, Valpiana, Nardini.

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

12. 2.

Massidda.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: dell'anno precedente.*

12. 3.

Saia, Valpiana, Nardini.

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

c) elegge il collegio dei revisori dei conti *conseguentemente: all'articolo 13, comma 2, lettera a) sopprimere le parole: e del collegio dei revisori dei conti.*

12. 1.

Il Relatore.

ART. 13.

*Sopprimerlo.*

13. 5.

Massidda.

*Al comma 2, sopprimere la lettera f).*

13. 1.

Il Relatore.

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) assicura, d'intesa con gli organi del Servizio sanitario nazionale, il funzionamento delle commissioni professionali e di valutazione dei requisiti, istituite al fine di governare la formazione del personale sanitario fissandone anche le procedure ed i programmi formativi.

13. 4.

Saia, Valpiana, Nardini.

*Al comma 3, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: dei due quinti.*

13. 2.

Il Relatore.

ART. 14.

*Sopprimerlo.*

14. 2.

Massidda.

*Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: e l'assemblea.*

14. 1.

Il Relatore.

## ART. 15.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 15.

*(Consiglio Nazionale dell'Ordine).*

1. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine è composto dai Presidenti dei Consigli regionali o provinciali.

2. Esso dura in carica cinque anni ed ha sede a Roma.

3. È convocato per la prima volta dal Ministro della sanità.

4. Elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei conti, le cui attribuzioni sono quelle previste per le uguali cariche dei Consigli regionali.

5. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) delibera il regolamento interno destinato al funzionamento dell'Ordine strutturato nei Consigli regionali e provinciali;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione;

c) cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine e provvede alla approvazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

d) determina il contributo annuale che ciascun iscritto deve corrispondere. Per la riscossione di tale contributo provvedono Consigli regionali e provinciali in sede di emissione dei propri ruoli esattoriali per la riscossione della tassa annuale;

e) il contributo deve essere contenuto nei limiti necessari per coprire le spese ai fini di una regolare gestione dell'Ordine;

f) tutela il decoro e l'autonomia della professione a livello nazionale;

g) designa i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

h) formula piani quinquennali per la formazione permanente degli iscritti con la istituzione del relativo Albo delle asso-

ciazioni, società, istituti che hanno tra gli scopi statutari quello dell'aggiornamento;

i) coordina, indirizza e promuove l'attività dei Consigli regionali e provinciali nelle materie di loro competenza di cui all'articolo 8 della presente legge;

l) predispone ed aggiorna il codice deontologico vincolante per tutti gli iscritti e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;

m) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese da approvarsi con decreto del Ministro della sanità;

n) esercita il potere disciplinare nei confronti dei componenti i Consigli regionali e provinciali;

o) cura i rapporti e stabilisce consultazioni organizzate e permanenti con le analoghe organizzazioni rappresentative della professione degli altri Paesi facenti parte dell'Unione Europea e stabilisce la propria partecipazione ad organismi internazionali;

p) assume iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed in difesa delle competenze professionali;

q) costituisce commissioni tecniche con il compito di definire standards anche assistenziali e di stabilire indicatori, parametri e procedure per la verifica di qualità.

Per le adunanze del Consiglio Nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-ter della presente legge.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 16 e 17.*

15. 2.

Massidda.

*Al comma 2, sostituire le parole: quattro anni con le parole: tre anni.*

15. 1.

Saia, Valpiana, Nardini.

## XII LEGISLATURA - DODICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1995

*Al comma 2, lettera b) aggiungere alla fine le parole: dell'anno precedente.*

16. 3.

Saia, Valpiana, Nardini.

*Al comma 2, lettera e) dopo le parole: le tariffe inserire la seguente: minime.*

16. 1.

Il Relatore.

*Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: g) elegge il collegio dei revisori dei conti.*

16. 2.

Il Relatore.

*Al comma 2, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:*

*p) promuovere, d'intesa con il Ministero della sanità, campagne nazionali di prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.*

17. 2.

Saia, Valpiana, Nardini.

*Al comma 3 sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: dei due quinti.*

17. 1.

Il Relatore.

ART. 18.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

*(Attribuzioni delle cariche).*

1. Per le attribuzioni del presidente, dei vici presidenti, del segretario, del tesoriere e del Collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni della presente legge che disciplinano le attribuzioni delle stesse cariche e dello stesso organo del Consiglio regionale e provinciale.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.*

18. 2.

Massidda.

*Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: e il consiglio nazionale.*

18. 1.

Il Relatore.

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

*(Incompatibilità).*

1. La carica di componente del Consiglio regionale o provinciale ovvero nazionale dell'ordine degli odontoiatri è incompatibile con quella di componente del Collegio dei revisori dei conti nonché con quella di componente dei consigli, delle commissioni e dei collegi degli ordini e delle federazioni delle altre professioni sanitarie.

19. 1.

Massidda.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 2.

Massidda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

*(Radiazione dall'albo).*

1. Nei confronti degli iscritti che hanno riportato due condanne per il delitto previsto dall'articolo 348 del codice penale è applicabile la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo.

2. La pronunzia della sanzione è emessa al termine del procedimento disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 24.

3. Competente a pronunciare la radiazione è il Consiglio direttivo dell'ordine provinciale cui l'incolpato è iscritto, e, nei confronti dei componenti i consigli direttivi degli ordini provinciali, il Comitato centrale della federazione nazionale.

21. 1.

Il Governo.

ART. 22.

Sopprimerlo.

22. 2.

Il Governo.

*Al comma 1, sostituire le parole: all'Ordine provinciale con le seguenti: al Consiglio regionale o provinciale nonché al Consiglio nazionale.*

22. 1.

Massidda.

ART. 23.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis. Risultano essere altresì iscritti ai Fondi speciali di previdenza assunti in gestione dall'ENPAM ai sensi dell'articolo 4 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, i laureati in odontoiatria e protesi dentaria, che abbiano già intrapreso un rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, del decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987 nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 1990 ed abbiano versato i relativi contributi.*

23. 1.

Il Relatore.

ART. 24.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

*1. Il Consiglio nazionale entro trenta giorni dal suo insediamento delibera i regolamenti interni concernenti il proprio*

*funzionamento, l'amministrazione e l'organizzazione dell'Ordine e per quanto riguarda lo svolgimento delle proprie attribuzioni ivi compreso le procedure, le modalità ed i termini relativi alla iscrizione all'Albo ed ai trasferimenti ed alle cancellazioni.*

*2. I regolamenti previsti dalla presente legge devono essere sottoposti alla approvazione del Ministero della sanità.*

24. 4.

Massidda.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituito presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi convocano le assemblee degli iscritti agli albi di cui all'articolo 3, per la elezione dei consigli direttivi di cui all'articolo 7, affinché tali consigli provvedano alla elezione degli organi di cui agli articoli 9 e 10. Entro i successivi 30 giorni il presidente della Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituito presso il Comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi convoca il consiglio nazionale di cui all'articolo 16 per la elezione del comitato centrale di cui all'articolo 17.*

24. 1.

Il Relatore.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i prefetti, sentiti i presidenti degli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nomineranno una Commissione straordinaria composta dai tre iscritti anziani dell'Albo Provinciale degli Odontoiatri, con l'incarico di costituire presso ogni Ordine provinciale dei medici chirurghi, il nuovo Ordine provinciale degli odontoiatri al quale possono iscriversi i soggetti indicati all'articolo 3 della presente legge.*

## XII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1995

Nella prima applicazione della presente legge, dopo novanta giorni dall'istituzione del nuovo Ordine provinciale degli odontoiatri, e non oltre i trenta giorni dalla scadenza di detto termine, la Commissione straordinaria convoca l'Assemblea degli iscritti all'Ordine provinciale degli odontoiatri, per l'elezione del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei Conti e del presidente provinciale.

Entro trenta giorni, il presidente provinciale anziano convoca in Roma, presso la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la riunione del Consiglio nazionale degli ordini degli odontoiatri per l'elezione del Comitato centrale e del Collegio dei revisori dei Conti della Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri. Il Comitato centrale elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

24. 2.

Gambale.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Nella prima applicazione della presente legge i presidenti delle Commissioni degli odontoiatri degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri delle province appartenenti alla stessa regione costituiscono il Comitato dei presidenti che provvedono entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla formazione dell'Albo professionale degli aventi diritto a norma della presente legge.

2-bis. Il Comitato dei presidenti entro tre mesi dalla formazione dell'Albo indice le elezioni per il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Il Comitato provvede altresì a nominare il Presidente del seggio, i vice presidenti, i due scrutatori ed il Segretario scegliendoli tra gli iscritti all'Albo.

2-ter. Per lo svolgimento delle operazioni di cui ai precedenti commi il Comitato si avvale della sede dell'Ordine provinciale dei medici-chirurghi del capoluogo della regione e delle province di

Trento e di Bolzano che unitamente agli altri ordini provinciali dei medici-chirurghi farà fronte alle relative spese.

24. 5.

Massidda.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Nei primi due anni di entrata in vigore della presente legge, gli Ordini provinciali degli odontoiatri e la Federazione nazionale degli Ordini degli odontoiatri possono fissare la loro sede presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e la federazione nazionale degli Ordini degli odontoiatri, fatti salvi i diritti patrimoniali da valutare nel corso del medesimo periodo.

24. 3.

Gambale, Caccavari.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* Per un periodo non inferiore a due anni dalla loro costituzione ai sensi della presente legge.

24. 6.

Il Relatore.

*Al comma 3 aggiungere in fine le parole:* fatti salvi i diritti patrimoniali.

24. 3. (Nuova formulazione)

Gambale, Caccavari.

## ART. 25.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato B, la lettera b) le parole: Diploma di laurea in medicina e chirurgia accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio professionale e dalla specializzazione in campo odontoiatrico sono soppresse;

b) all'allegato C, punto I, Ortodonzia, è aggiunto, in fine, il capoverso: « in Italia:



titolo di specialista in Ortognatodonzia rilasciato dalle autorità competenti »;

c) all'allegato C, punto II, Chirurgia Odontostomatologica, è aggiunto, in fine, il capoverso: « in Italia; "titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica" rilasciato dalle autorità competenti ».

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità di concerto col Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, notifica ai competenti organi della Unione europea le modifiche alle tabelle citate riguardanti l'Italia.

\* 25. 2.

Gambale.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato B, lettera b) le parole: « Diploma di laurea in medicina e chirurgia accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio professionale e dalla specializzazione in campo odontoiatrico », sono soppresse;

b) all'allegato C, punto I, Ortodonzia, è aggiunto, in fine il capoverso: « in Italia; "titolo di specialista in Ortognatodonzia" rilasciato dalle autorità competenti »;

c) all'allegato C, punto II, Chirurgia odontostomatologica, è aggiunto, in fine il capoverso: « in Italia; "a titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica" rilasciato dalle autorità competenti »;

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità di concerto col Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, notifica ai competenti organi della Unione europea le modifiche alle tabelle citate riguardanti l'Italia.

\* 25. 3.

Colombini.

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

2-bis. Le commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi nonché la Commissione per gli iscritti al medesimo albo, istituita presso la federazione nazionale degli stessi ordini ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, della citata legge n. 409 del 1985, continuano ad operare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di realizzare gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 2.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi degli odontoiatri assumono rispettivamente la denominazione di « ordine provinciale dei medici-chirurghi » e di « federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi ».

25. 1.

Il Relatore.

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dalla istituzione degli albi degli odontoiatri si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione si fa fronte con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, da stabilire con il decreto di cui all'articolo 24.

25. 01.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 25, inserire i seguenti:

**ART. 25-bis.**

*(Funzione disciplinare).*

1. Gli iscritti all'Albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio regionale o provinciale.

2. I componenti del Consiglio nazionale sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte di una apposita Commissione composta da nove membri, nominata di volta in volta dal Consiglio nazionale nel suo interno a scrutinio segreto e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei competenti.

3. Le sanzioni disciplinari sono:

a) avvertimento, contestazione della mancanza commessa e richiamo dell'incolpato ai suoi doveri;

b) censura, biasimo formale per la mancanza commessa;

c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;

d) radiazione dall'Albo che può essere pronunciata qualora l'iscritto all'Albo abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o quella dell'intera categoria professionale.

**ART. 25-ter.**

*(Procedimento disciplinare).*

1. Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine nonché la commissione del Consiglio Nazionale iniziano il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del Ministro della sanità o del Procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere

inferiore a quindici giorni, innanzi all'organo giudicante per essere sentito.

3. Le deliberazioni sono notificate entro dieci giorni all'interessato, al Ministro della sanità ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. Con apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine entro trenta giorni dalla sua costituzione e sottoposto alla approvazione del Ministro della sanità, vengono disciplinate le procedure, le modalità ed i termini del procedimento disciplinare.

**ART. 25-quater.**

*(Sospensione di diritto dall'Albo).*

1. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione previsti dal codice penale, comportano *ipso iure* la sospensione dall'Albo professionale:

a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

b) interdizione dai pubblici uffici o la interdizione dalla professione per effetto di sentenza penale passata in giudicato per una durata inferiore ai due anni;

c) il ricovero in un reparto ospedaliero di cura per malattie mentali o in una casa di cura e custodia a seguito di decisioni della magistratura ordinaria;

d) morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.

La sospensione di cui ai punti a), b), c) dura sino a quando abbia efficacia il provvedimento giurisdizionale da cui è stata determinata.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto le somme dovute.

**ART. 25-quinquies.**

*(Sospensione cautelare o facoltativa).*

Nel caso in cui sia stato promosso procedimento penale e purché non debba di-

chiararsi la sospensione di diritto, il Consiglio regionale o provinciale ovvero la Commissione del Consiglio Nazionale, sentito il sanitario, ha la facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dell'esercizio professionale sino all'esito del procedimento penale.

Tale facoltà sussiste anche nel caso in cui l'iscritto all'Albo sia sottoposto a giudizio di interdizione o inabilitazione e qualora nei suoi confronti siano stati adottati i provvedimenti previsti dagli articoli 429 e 420 del codice civile.

Essa è immediatamente esecutiva nonostante l'eventuale ricorso proposto dall'interessato.

La sospensione cautelare può essere disposta anche nel caso in cui il procedimento disciplinare instaurato sia riconnesso a fatti di particolare gravità. Il periodo della sospensione cautelare è computato ai fini del decorso della sospensione eventualmente comminata a seguito del procedimento disciplinare celebrato successivamente alla definizione del procedimento penale.

#### ART. 25-sexies.

*(Ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli).*

1. Le deliberazioni dei Consigli nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al Tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal Ministro della sanità o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso.

2. I ricorsi di cui al precedente comma sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

3. Sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli il Tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero o l'interessato.

Contro la sentenza del Tribunale gli interessati possono ricorrere alla Corte

d'Appello con la osservanza delle medesime forme previste per i procedimenti davanti al Tribunale.

#### ART. 25-septies.

*(Rimborso spese e indennità di carica).*

1. Ai componenti dei Consigli e dei Collegi dei revisori dei conti, nonché delle altre Commissioni istituite con formali deliberazioni, è corrisposta una medaglia di presenza per la partecipazione alle sedute dei predetti organismi.

2. Al Presidente, al Vice Presidente al tesoriere ed al Segretario del Consiglio Nazionale è altresì corrisposta una indennità di carica.

3. La misura della medaglia di presenza e della indennità di carica, nonché i limiti e le modalità per la loro corresponsione, sono stabiliti da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Nazionale. Con lo stesso regolamento sono anche stabiliti i criteri per il rimborso delle spese sostenute in occasione della partecipazione alle sedute degli organismi, di cui al comma 1, o dell'espletamento dei compiti connessi alla carica riscoperta in località diversa da quella in cui l'eletto ha la propria residenza o il proprio domicilio.

#### ART. 25-octies.

*(Petizioni).*

1. Tutti gli iscritti possono rivolgere petizioni al Consiglio Nazionale per chiedere provvedimenti ed esporre comuni necessità.

2. Il Consiglio Nazionale deve esaminare i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal regolamento nella prima riunione successiva alla ricezione di dette richieste.

#### ART. 25-nonies.

*(Tessera di riconoscimento).*

1. A ciascun iscritto nell'Albo in regola con il pagamento del contributo annuale, è rilasciata una tessera di riconoscimento.

2. La tessera, munita di fotografia, recante il timbro a secco dell'Ordine, è firmata dal Presidente.

ART. 25-decies

*(Vigilanza del Ministro della sanità)*

1. Il Ministro della sanità esercita l'alta vigilanza sull'Ordine degli Odontoiatri.

2. Il Consiglio regionale o provinciale e quello Nazionale se, richiamato alla osservanza dei propri doveri da parte del Ministro della sanità, persiste nel violarli ovvero se ricorrono altri gravi motivi che non consentono il regolare funzionamento, possono essere sciolti con decreto del Ministro della sanità.

3. In caso di scioglimento le funzioni vengono esercitate dai tre Commissari Straordinari nominati con il decreto di scioglimento stesso.

4. I Commissari Straordinari scelti tra gli iscritti all'albo, dopo aver rimosso i motivi dello scioglimento, indicano le elezioni, non oltre il sesto mese dal loro insediamento, per il nuovo Consiglio.

25. 02.

Massidda.

TITOLO

*Sostituire il titolo con il seguente: Disciplina della professione di odontoiatra.*

Tit. 1.

Il Relatore.

ALLEGATO 3



### ORDINE DEL GIORNO

La XII Commissione,  
impegna il Governo ad assumere iniziative idonee affinché possano risultare iscritti ai Fondi speciali di previdenza assunti in gestione dall'ENPAM ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, i laureati in odontoiatria e protesi dentaria, che abbiano già intra-

preso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987 e n. 316 del 1990 ed abbiano versato i relativi contributi.

0/671-866-1083-1522/XII/1.

Cascio.

